

Il Presidente

PROT. 143/2023

ROMA, 24/07/2023

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
C/A PREFETTO PAOLA MANNELLA

Oggetto: Circolare tecnica di ACCREDIA n 31/2023 recante indicazioni per il recepimento della Direttiva del Ministero dell'interno del 4 aprile 2023. Problematiche.



è stata portata all'attenzione di questa presidenza la circolare diramata, in data 11 luglio 2023, da Accredia, Ente italiano di accreditamento, agli Organismi di Certificazione della qualità di cui al D.M. 115/2014, al fine di recepire le indicazioni recate dalla direttiva di codesto Ufficio, del 4 aprile u.s., in materia di estensioni di licenze già assentite ad ulteriori servizi e/o province.

Il documento dell'Ente di accreditamento, pur apprezzabile negli intenti, reca, a parere di chi scrive, alcune imprecisioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'operatività delle aziende di sicurezza associate. Se è vero, infatti, che il cennato documento è rivolto agli Organismi di Certificazione della qualità – e non potrebbe essere altrimenti non dovendo Accredia interagire direttamente con gli istituti di vigilanza – è altrettanto vero che indicazioni non corrette possono fuorviare l'attività di verifica degli Organismi con evidenti ripercussioni sulle aziende di vigilanza che possono, addirittura, vedersi contestate “non conformità” destituite del necessario fondamento normativo.

Ciò premesso, considerato che la circolare in questione fa riferimento alle “attività previste dal gruppo di lavoro tra Accredia e Ministero dell'Interno”, si ritiene opportuno segnalare a codesto Ufficio le discrasie rilevate, auspicando un intervento, per così dire, di *moral suasion* nei confronti del citato Ente.

In particolare, la prima questione che si segnala è quella trattata al Punto 1 della circolare Accredia, ove, di fatto, viene previsto un audit ulteriore, rispetto a quelli fissati dal D.M. 115/2014, da svolgersi “qualora l'istituto di vigilanza manifesti l'intendimento di presentare alla Prefettura di competenza la notifica” di estensione della licenza già assentita.

Infatti, il richiamato decreto, all'art.6, co.3, disegna un percorso composto da una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. L'Allegato A al Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015, poi, prevede che “...nel caso in cui un istituto di vigilanza avesse ottenuto un'estensione della licenza potrà richiedere un'estensione della certificazione, nei tempi richiesti per il mantenimento della licenza”.

Da quanto sopra consegue, in primo luogo, che la richiesta ulteriore di estensione della certificazione è una facoltà (*potrà*) e non un obbligo dell'istituto, potendo quest'ultimo invece decidere di attendere la naturale verifica di sorveglianza per far adeguare la certificazione; in secondo luogo che la revisione della certificazione può essere richiesta solo dopo che l'istituto ha presentato la notifica di estensione alla prefettura (*avesse ottenuto un'estensione della licenza*).



Il Presidente

E' evidente, quindi, che l'iter previsto da Accredia nella circolare in parola non è conforme a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento e determina un appesantimento delle procedure ed un aggravio dei costi per le aziende (a parte la considerazione che la circolare sembra postulare un obbligo dell'istituto di vigilanza di comunicare all'Organismo di certificazione l'intenzione di estendere le proprie attività contro ogni più elementare regola di libertà d'intrapresa economica).

Peraltro, questa ipotesi di audit preventivo alla presentazione della notifica potrebbe far assumere alla verifica ispettiva la valenza di consulenza in favore dell'istituto (il certificato infatti sarà rilasciato solo dopo la presentazione della notifica), evenienza questa che bisogna assolutamente scongiurare, pena la vanificazione del principio cardine del D.M. 115/2014 della terzietà dell'Organismo di certificazione.

La seconda questione che si vuole segnalare riguarda il Punto 3 della circolare Accredia, relativo alla figura del direttore tecnico per i servizi di sicurezza sussidiaria, per la quale viene ribadito l'obbligo di iscrizione nella licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.

Al riguardo - a parte la circostanza che quello di modificare l'autorizzazione di polizia è, ovviamente, compito dell'autorità di pubblica sicurezza e quindi non si capisce l'utilizzo della locuzione "obbligo d'iscrizione" - si osserva che l'art.257 del R.D. 635/1940, citato dalla circolare, al comma 1, lett. a), fa riferimento al "direttore tecnico preposto all'istituto" - per il quale gli Allegati A e B del D.M. 269/2010 stabiliscono i requisiti soggettivi e professionali, peraltro simili a quelli del titolare di licenza proprio per il ruolo rivestito in seno all'organizzazione dell'istituto - che è figura diversa dal direttore tecnico per i servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009.

La differenza tra le due figure, inoltre, è evidenziata proprio dalla circolare Accredia, allorché chiarisce che il direttore tecnico per i servizi di sicurezza sussidiaria può anche essere un collaboratore esterno dell'istituto.

Per inquadrare correttamente la questione va, invece, considerato che gli istituti di vigilanza sono tenuti comunque a comunicare alla Prefettura ogni modificazione nel funzionamento dell'istituto e quindi anche gli eventuali direttori tecnici ex D.M. 154/2009. La previsione, però, dell'obbligo di inserire il dato in licenza significa, da un lato, gravare la prefettura di un onere aggiuntivo (che potrebbe ripetersi con relativa frequenza proprio considerato che il direttore tecnico può essere anche un collaboratore esterno), dall'altro esporre l'istituto ad una censura di non conformità laddove la prefettura non provveda all'iscrizione (ipotesi rispetto alla quale nulla, ovviamente, potrebbe l'istituto).

Quanto sopra premesso, si richiede un intervento chiarificatore di codesto Ufficio onde evitare che interpretazioni non corrette del dettato normativo possano appesantire le procedure di certificazione della qualità degli istituti di vigilanza che, invece, negli intenti del legislatore devono rappresentare un momento di semplificazione per l'attività delle aziende, ma anche per l'azione amministrativa delle prefetture.

I migliori saluti



Luigi Gabriele

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 del DM 115/2014

Agli Ispettori/Esperti PRD del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare tecnica DC N° 31/2023 - Indicazioni per il recepimento della Circolare Ministero Interno prot. 557/PAS/U/004321/100891.D(1) del 4.4.2023 e ulteriori indirizzi

Spett.li Organismi,

nelle attività previste dal gruppo di lavoro tra Accredia e Ministero dell'Interno, sono stati affrontati alcuni aspetti d'interesse per gli OdCI inerenti alla recente circolare del Ministero dell'Interno citata in oggetto.

Con l'occasione si forniscono ulteriori indirizzi per la gestione di talune problematiche riscontrate nell'esercizio degli schemi di certificazione previsti dal DM 115/2014.

1. Estensione di servizi o di ambiti territoriali da parte di Istituto di Vigilanza già autorizzato ai sensi dell'art. 134 del TULPS ed in possesso di certificazione in corso di validità rilasciata da OdCI accreditato ed iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno.

Nel recepire gli indirizzi forniti con la Circolare del Ministero dell'Interno, l'iter di estensione del certificato deve modificarsi come segue:

- a. qualora l'Istituto di Vigilanza manifesti l'intendimento di presentare alla Prefettura di competenza la notifica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, c.d. SCIA) di estensioni di servizi o di ambiti territoriali, l'OdCI - previo l'ottenimento dell'incarico dal cliente per l'estensione dimensionato in accordo al par. 5 dell'Allegato A del D.C.P. del 24.2.2014 - eseguirà l'audit di estensione;
- b. ai fini della valutazione l'OdCI dovrà tener conto di tutti gli elementi necessari per poter esprimere un giudizio di conformità, ovvero: adeguamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo (P.O.T.O.) e del Regolamento di servizio, sussistenza di idonei mezzi e risorse, sussistenza di qualsiasi altra evidenza oggettiva utile a dimostrare la conformità dell'IdV in relazione all'estensione (es.: polizze assicurative e/o fidejussorie, verbali

- intervento dell'Ispettorato territoriale del MIMIT - ex MiSE - competenze del Security Manager, conformità impianti, DT/GPG per servizi regolati da leggi speciali, etc.);
- c. a esito positivo della valutazione (assenza di NC), l'OdCI rilascia il rapporto di audit all'IdV con riserva di procedere alla delibera e rilascio del certificato solo dopo aver ricevuto formale evidenza, da parte dell'IdV, dell'avvenuta notifica (SCIA) alla Prefettura di competenza, corredata di tutti gli allegati riportati nella citata circolare del Ministero dell'Interno del 4.4.2023 e del rapporto di audit rilasciato dall'OdCI a seguito di preliminare audit di estensione;
 - d. al ricevimento dell'evidenza della suddetta notifica (SCIA) presso la Prefettura competente, l'OdCI delibera e rilascia il certificato aggiornato inoltrandone copia all'IdV e alle Autorità competenti nei tempi e modalità già sancite dal D.C.P. del 24.2.2015 e ulteriori pertinenti circolari Accredia.

In ogni caso, qualora l'IDV richieda l'intervento dell'OdCI ai fini dell'aggiornamento del proprio certificato ai servizi o agli ambiti territoriali estesi, dopo aver già presentato alla Prefettura di competenza la SCIA, l'Organismo di certificazione deve attivarsi per lo svolgimento dell'audit di estensione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i tempi consentiti richiamati nella circolare del Ministero dell'Interno del 4.4.2023.

2. Certificato dei carichi pendenti risultanti dall'anagrafe Tributaria

In merito il Ministero ha confermato che, gli Organismi di certificazione in occasione degli audit (di certificazione e rinnovo) dovranno richiedere **esclusivamente** il certificato dei carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria.

Nel caso il citato documento riporti la presenza di debiti **non definitivamente accertati** l'OdCI deve, ora, limitarsi a darne comunicazione alla Prefettura per le relative iniziative di competenza, allegando il certificato acquisito.

Nel caso il documento riporti debiti **definitivamente accertati** l'OdCI dovrà svolgere le seguenti valutazioni emettendo i rilievi in conseguenza dell'esito degli stessi così come di seguito indicato:

- a. **non conformità**: qualora i debiti non siano già oggetto di saldo ovvero di un piano di rateizzazione approvato dall'Agenzia delle Entrate o in assenza della sussistenza di idonee referenze bancarie o assicurative per far fronte alla situazione debitoria riportata nel certificato in argomento;
- b. **non conformità minore**: qualora i debiti in stato di definitivamente accertati siano già oggetto di un piano di rateizzazione approvato dall'Agenzia delle Entrate e sussistano evidenze di rientro (pagamento ratei);
- c. in entrambi i casi di cui sopra (a, b), in sede di comunicazione obbligatoria l'OdCI dovrà anche trasmettere il certificato acquisito alla Prefettura e al Ministero dell'Interno per le relative eventuali iniziative di competenza.

È ammissibile nell'ipotesi richiamata nella lettera b) la reiterazione del rilievo solo per monitorare lo stato di avanzamento del piano di rientro sino all'estinzione del debito.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti nei tempi e modalità già sanciti dal DM 115/2014 e dal D.C.P. del 24.2.2015.

Le FAQ nr. 24 e nr. 3, rispettivamente del 16/2 e 9/11/2016, restano in vigore per i residuali aspetti qui non trattati.

3. Direttore Tecnico per i Servizi di sicurezza sussidiaria

Si conferma l'**obbligo di iscrizione** in licenza ex art. 134 TULPS per il Direttore Tecnico dei Servizi di sicurezza sussidiaria, ai sensi degli artt. 257 e 257-ter del Regolamento di esecuzione al TULPS.

Tale professionista deve essere in pianta organica dell'IdV, oppure un collaboratore esterno debitamente contrattualizzato.

Nella seconda ipotesi è, in ogni caso responsabilità dell'OdCI, accertare la sussistenza di elementi minimi atti a garantire l'assolvimento, da parte del professionista, dei compiti sanciti dall'art. 4 p.to 2 al DM 154/2009. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di cui al DM in argomento e dal D.C.P. del 26.2.2015.

4. ARC Categoria I ex EN 505018 per Istituti di Vigilanza Privata operanti in Ambito Territoriale 4 e 5

In merito al requisito 6.1.1 sancito dalla EN 50518, preso atto del reiterarsi di casi in cui l'IdV operante in Ambito Territoriale esteso - ove vige obbligo di certificazione della Centrale operativa- non fornisce evidenza che tutti i segnali d'allarme vengano trasmessi ad un altro ARC di Cat.I, l'OdCI deve accertare:

- a. la disponibilità da parte dell'IdV di un altro ARC di Cat. I o in alternativa la sussistenza di apposito contratto/accordo di collaborazione con altro IdV già dotato di ARC di Cat. I certificato. Resta fermo l'obbligo delle parti (IdV stipulanti) di operare esclusivamente in ambiti territoriali autorizzati.
- b. che il concorso e le modalità di trattamento dei segnali da parte dello ARC di Cat. I di altro IDV siano opportunamente disciplinate nel Regolamento di Servizio approvato dal Questore della sede operativa principale.

Fermo restando tutte le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, non sussiste la necessità di richiesta di autorizzazione alla Prefettura di competenza per l'impiego di tecnologie di centrale operative di altro IdV (All. D, p.to 2d del DM 269/2010 e s.m.i.).

L'OdCI è tenuto a riportare opportune evidenze a supporto di quanto sopra descritto in Tab. 2 bis rev. 1 rispettivamente nei punti: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.9.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri

Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione